

Codice A1906A

D.D. 14 marzo 2016, n. 152

L.R. 69/1978. Autorizzazione in merito alla "Richiesta di modifica del recupero ambientale e conseguente svincolo della fidejussione presentata ai sensi dell'art. 7 della l.r. 69/1978, relativamente alla cava di sabbia e ghiaia in localita' Ca' Bianca del Comune di Rivalta di Torino. Istanza della Societa' Italscavi s.n.c.

Visto:

gli artt. 1, 4 e 13 della l.r. 22 novembre 1978 n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere" relativi all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree protette a gestione regionale e relative aree contigue e in zone naturali di salvaguardia;

l'istanza in data 2 marzo 2015 con la quale la Società Italscavi s.n.c., con sede legale in Strada Orbassano, 40 – 10092 Beinasco (TO) ha richiesto l'autorizzazione per la modifica del recupero ambientale e conseguente svincolo della fidejussione presentata ai sensi del III comma dell'art. 7 della l.r. 69/1978 relativamente alla cava di sabbia e ghiaia in località Cà Bianca del Comune di Rivalta di Torino;

la precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Rivalta di Torino con Deliberazione della Giunta comunale n. 219 del 23 luglio 1996 con scadenza al 31 gennaio 2001 e la polizza assicurativa dell'importo pari a originarie Lire 284.000.000 (lire duecentoottantaquattromilioni) ora € 146.673,76 (euro centoquarantaseimilaseicentotantatre/76) ancora vigente, stipulata ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della l.r. 69/1978, dalla Società Italscavi s.n.c con La Piemontese Società mutua di assicurazioni a favore della Regione Piemonte, Polizza n. 15.2158 dell'Agenzia 720 TO PORTANUOVA;

la nota n. 4324 del 19 marzo 2015 con la quale il Settore regionale Programmazione e monitoraggio attività estrattive, ora Settore Polizia mineraria, cave e miniere, aveva comunicato l'improcedibilità dell'istanza in quanto il procedimento di modifica del progetto ai sensi della l.r. 69/1978 doveva essere preceduto dallo svolgimento della fase di verifica della procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'art. 10 della l.r. 40/1998, di competenza della Città Metropolitana di Torino;

la nota n. 103119/2015/LB8 del 15 luglio 2015 con la quale il competente Settore della Città Metropolitana di Torino, visto e valutato il progetto, secondo la fattispecie progettuale n. 65 dell'allegato B2 della l.r. 40/1998, ha ritenuto che la modifica richiesta non possa essere causa di "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" e pertanto non debba essere assoggettata alla procedura di verifica di VIA;

Preso atto:

che a seguito della comunicazione sopra citata della Città Metropolitana di Torino, l'istanza è procedibile e pertanto è stata convocata una riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000;

della riunione di Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 33 della l.r. 44/2000, in data 14 settembre 2015, in cui la Conferenza a seguito del sopralluogo ha rilevato:

- che l'area è completamente inserita nel contesto agricolo in quanto priva di accessibilità diretta, il fondo scavo è coperto da vegetazione erbacea arbustiva e arborea come descritto dalla relazione allegata al progetto, le scarpate di collegamento dal piano di campagna e il fondo scavo non presentano segni di erosione e sono completamente rinverdite, in alcuni tratti sono stati depositati dal ciglio superiore residui di potatura e di sfalci, a confine nord verso il torrente Sangone il bordo dello scavo è rialzato per la probabile presenza di terreno vegetale accantonato;
- che non sono stati svolti lavori nell'area e che la medesima si presenta con un rimboschimento naturale più evoluto rispetto a quanto poteva essere rilevato nel periodo in cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
- pertanto la Conferenza non ha rilevato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza fatte salve le prescrizioni necessarie alla sicurezza dei terzi di cui al d.p.r. 128/1959, con esplicito riferimento alla recinzione dei tratti di area che risultano scoperti e al posizionamento di cartelli ammonitori indicanti la presenza di scarpate e divieto di scarico, e alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nell'area;

del verbale della suddetta riunione nel quale, la Conferenza di Servizi, esaminata la domanda, vista la documentazione allegata, a seguito del sopralluogo eseguito e in considerazione del parere non ostativo espresso dal Comune di Rivalta di Torino, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978, ha espresso il seguente parere:

- in considerazione di quanto sopra evidenziato, esprime parere favorevole all'autorizzazione della modifica del progetto di recupero ambientale come richiesto;
- l'atto di modifica del progetto sarà emesso solo a seguito dell'accertamento della realizzazione di:
 - a) recinzione con rete metallica dei tratti di area che risultano attualmente scoperti;
 - b) posizionamento di cartelli ammonitori indicanti sia la presenza di scarpate sia il divieto di scarico materiali;
 - c) documentazione fotografica dettagliata e relazione che esclude la presenza di rifiuti;

che l'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 69/1978, ha comunicato che essendo l'area in cui è richiesta la modifica del progetto esterna al Sistema regionale delle aree protette, il progetto è infatti posto in un'area contigua di cui all'art. 6 della l.r. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), non necessita del parere del suddetto Ente di Gestione;

che a seguito della comunicazione alla Società Italscavi s.n.c., con nota n. 14793 del 28 settembre 2015, delle risultanze della Conferenza di Servizi e della sospensione dei tempi del procedimento sino alla comunicazione, da parte della Società Italscavi s.n.c., dell'avvenuta realizzazione di quanto prescritto ai sopra richiamati punti a), b) e c), la medesima Società ha inviato in data 15 dicembre 2015 una relazione illustrativa sullo stato di luoghi per documentare l'avvenuto adempimento a quanto richiesto;

che in data 22 dicembre 2015 funzionari del Settore Polizia mineraria, Cave e miniere hanno effettuato un sopralluogo congiunto con personale del Comune di Rivalta di Torino per la verifica dell'attuazione delle disposizioni definite e richieste in sede della Conferenza di Servizi; durante il sopralluogo si è verificata la corrispondenza solo parziale della documentazione presentata con lo stato di fatto, in particolare nel lato est dell'area risultavano mancanti sia i cartelli ammonitori sia i tratti di recinzione necessari;

che con nota n. 288 dell'11 gennaio 2016 sono state comunicati alla Società Italscavi s.n.c. i lavori ancora da eseguire e che con successiva nota acquisita dalla Regione Piemonte in data 1° febbraio

2016 e dal Comune di Rivalta di Torino in data 28 gennaio 2016, la Società Italscavi s.n.c. ha comunicato l'avvenuta esecuzione di tali lavori.

Considerato che:

in data 4 marzo 2016 funzionari del Settore Polizia mineraria, Cave e miniere hanno effettuato un sopralluogo congiunto con personale del Comune di Rivalta di Torino per il controllo dell'attuazione degli interventi residui, dal sopralluogo si è verificata la corrispondenza della documentazione fotografica presentata con lo stato di fatto, e che i lavori risultano ultimati secondo le prescrizioni impartite;

risulta pertanto possibile e dovuto, in attuazione a quanto definito dalla Conferenza di Servizi, approvare la modifica del recupero ambientale dell'area e svincolare la polizza assicurativa, dell'importo pari a originarie Lire 284.000.000 (lire duecentoottantaquattromilioni) ora € 146.673,76 (euro centoquarantaseimilaseicentosestantatre/76), ancora vigente, stipulata ai sensi del comma III dell'art. 7 della l.r. 69/1978, dalla Società Italscavi s.n.c con La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni a favore della Regione Piemonte, Polizza n. 15.2158 dell'Agenzia 720 TO PORTANUOVA;

Ritenuto pertanto che l'approvazione della modifica del progetto avviene a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art. 7 della l.r. 69/1978, per il rilascio dell'autorizzazione al recupero dell'area di cava.

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. n. 69 del 22 novembre 1978;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano, la Società Italscavi s.n.c., con sede legale in Strada Orbassano, 40 – 10092 Beinasco (TO) (p.i. 00910780014), è autorizzata alla modifica del progetto approvato con Deliberazione della Giunta comunale di Rivalta di Torino n. 219 del 23 luglio 1993 secondo il progetto allegato all'istanza presentata in data 2 marzo 2015.

2. Con il presente atto si svincola la polizza assicurativa, dell'importo pari a originarie Lire 284.000.000 (lire duecentoottantaquattromilioni) ora € 146.673,76 (euro centoquarantaseimilaseicentosestantatre/76), stipulata ai sensi del comma III dell'art. 7 della l.r. 69/1978, dalla Società Italscavi s.n.c con La Piemontese Società Mutua di Assicurazioni a favore della Regione Piemonte, Polizza n. 15.2158 dell'Agenzia 720 TO PORTANUOVA a salvaguardia del recupero ambientale.

3. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

La presente determinazione verrà inviata per conoscenza alla Città Metropolitana di Torino, al Comune di Rivalta di Torino e all'Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina torinese.

Ai sensi della Legge 241/1990, avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lettera a) del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
dott. Stefano BELLEZZA

Visto
Il Direttore Regionale
dott. ssa Giuliana FENU